


3578
17 AGO 2022
(* Firmata su delega del Direttore Provinciale, Paolo De Luca)
IL FUNZIONARIO
Marco Bernardis



STATUTO

Titolo I **Disposizioni generali**

Art. 1 **Costituzione**

E' costituita l'associazione denominata "Polse - Olavina Halli" - associazione non riconosciuta OdV (Organizzazione di Volontariato)

Art. 2 **Sede**

L'associazione ha sede in Zuglio (UD), nei locali della Fondazione "La Polse di Cougnes" e potrà istituire sedi secondarie all'interno del territorio regionale.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 3 **Durata**

L'associazione è costituita a tempo indeterminato, e potrà essere sciolta solo con delibera di assemblea.

Art. 4 **Scopo, Finalità, Attività**

L'associazione, di ispirazione cristiana, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017:

- *Lettera i)* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- *Lettera l)* formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- *Lettera n)* cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- *Lettera u)* beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- *Lettera v)* promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

Per la realizzazione delle proprie finalità l'associazione potrà svolgere attività quali, ad esempio e non in via esaustiva, le seguenti:

- a) sensibilizzazione ai problemi della mondialità e del disagio, promozione della dimensione della Chiesa, della pace nel mondo e di una cultura della diversità e della condivisione;
- b) sostegno di microrealizzazioni, di progetti, di operatori e di volontari secondo gli obiettivi individuati dall'Organo di amministrazione;
- c) sostegno di altri enti, istituzioni e associazioni — anche straniere — con scopi e finalità analoghi ai propri;
- d) attività di scambi interculturali con finalità assistenziali;
- e) promozione di manifestazioni, convegni, dibattiti, incontri di studio, iniziative sociali e culturali ed attività private e pubbliche sia nell'ambito sociale che fuori sede;
- f) promozione di iniziative di natura benefica per raccogliere offerte, contributi, donazioni e beneficenze a favore dei bisognosi, creando maggiore sensibilità in merito;
- g) realizzare, o concorrere a realizzare, materiale informativo di ogni genere, quale libri, riviste, pubblicazioni, filmati, fotografie, supporti sonori, calendari, magliette, gadgets e simili destinati a favorire la divulgazione e il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- h) promuovere manifestazioni ed attività private e pubbliche sia nell'ambito sociale che fuori sede;
- i) collaborare con enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni, gruppi di volontariato e privati;
- l) aderire e partecipare, senza pregiudizio alla propria identità, a movimenti, organismi ed enti che perseguono gli stessi obiettivi;
- m) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, associazioni e fondazioni e soggetti privati, nonchè compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, economiche e, finanziarie necessarie con azioni mirate, prevalentemente a favore di terzi, tendenti in particolare a contrastare la povertà, l'emarginazione e la malattia, fornendo sostegno umano ed economico con donazioni e beneficenze, con particolare attenzione ai Paesi in Via di Sviluppo, nel rispetto reciproco dei valori, in primis la realtà del villaggio di Olavina Halli in India.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Art. 5

Carattere associativo

L'associazione è estranea ad ogni attività politico-partitica, ad ogni discriminazione di carattere religioso e razziale, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione. L'associazione si ispira ai principi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 6

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari

possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 Esclusione del lucro

L'associazione opera senza alcuna finalità di lucro.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; gli stessi sono destinati per lo svolgimento delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse.

Titolo II Risorse ed attività economiche

Art. 8 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- Dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) Dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - (b) Da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - (c) Da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare:
 - 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d' inventario, previa deliberazione dell' Organo di amministrazione;
 - 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - (d) Da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
 - (e) Dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall' associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all' associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli associati.

Art. 9
Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell' associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 10
Responsabilità ed assicurazione

L'associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

Gli associati che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L'associazione, previa delibera del dell'Organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III
Associati

Art. 11
Soci

Possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo di legge.

Possono altresì essere soci gli enti del Terzo Settore che intendono coadiuvare l'associazione nel perseguimento dello scopo sociale. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.

Art. 12
Ammissione soci

L'ammissione a socio è deliberata dall'Organo di amministrazione su presentazione di domanda da parte della persona interessata, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. La domanda deve riportare una dichiarazione di condivisione delle finalità dell'associazione e d'impegno ad osservare lo statuto e quanto esso dispone. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 giorni. Chi ha proposto la domanda, può entro 60 giorni dalla

comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

L'adesione a socio è a tempo indeterminato.

La qualità di associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 13

Diritti degli associati

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Gli associati hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di elegerli e di approvare il bilancio.

Essi hanno il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto e di esaminare i libri sociali mediante presa visione presso la sede dell'associazione previa richiesta in forma scritta o in via telematica al Presidente.

Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

Art. 14

Doveri degli associati

Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.

Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.

Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione, deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

Gli associati s'impegnano, altresì, al versamento di una quota associativa ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'Organo di amministrazione. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art.15

Cessazione da socio

La qualifica di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per dimissione da comunicarsi per iscritto, possibilmente fornendo adeguata motivazione, all'Organo di amministrazione il quale ne prende atto;
- c) per morosità nel pagamento della quota associativa per 2 anni consecutivi;
- d) per decadenza su decisione dell'Organo di amministrazione medesimo, nel caso in cui vengano a mancare i requisiti di ammissione;
- e) per esclusione deliberata dall'assemblea in presenza di gravi motivi. La decadenza o l'esclusione del socio deve essere motivata ed è comunicata, con lettera raccomandata, al socio stesso.

- f) Il socio che ha cessato per qualsiasi causa di far parte dell'associazione, non ha alcun diritto sul patrimonio della medesima, né ha titolo di rimborso della quota associativa versata.

Titolo IV Organi Sociali

Art.16 Organi

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) l'Organo di amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di Controllo;
- 5) l'Organo di Revisione Legale dei Conti

Art. 17 Assemblea dei soci

L'assemblea è composta da tutti i soci aventi diritto.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

All'assemblea ogni avente diritto oltre a presenziare personalmente potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, avente diritto mediante delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe. Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi ed in regola con la quota associativa alla data prevista per la convocazione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Art. 18 Convocazione dell'assemblea

L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.

Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da affiggersi nei locali della sede sociale e da inviarsi a ciascun socio, almeno otto giorni prima della data di convocazione dell'assemblea, anche via e-mail, e pubblicazione sul sito web dell'associazione.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile.

L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno otto giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 19
Validità dell'assemblea

L'assemblea dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 20
Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni sono prese con voto palese; le elezioni sono svolte a scrutinio segreto, ma possono avvenire anche per acclamazione.

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto o rappresentati.

Per le modifiche dello statuto l'assemblea delibera a maggioranza qualificata.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio l'assemblea delibera a maggioranza qualificata.

Art. 21
Compiti dell'assemblea

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) approva il bilancio di esercizio;
- b) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali (di amministrazione e di controllo) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) delibera sulla esclusione degli associati;
- e) delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex art. 21 c. 3 del C.C.);
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 22
Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo di amministrazione o dal vicepresidente; in caso di loro assenza dall'amministratore presente più anziano di età. Il presidente dell'assemblea constata il diritto ad intervenire all'adunanza e la regolarità delle deleghe.

L'assemblea, su proposta del presidente, nomina il segretario della medesima, anche al di fuori dei suoi componenti, che provvede a redigere il processo verbale che dovrà essere sottoscritto dallo stesso segretario e dal presidente dell'assemblea.

Art. 23

Organo di Amministrazione

L'Organo di amministrazione è formato da 3 a 6 membri nominati dall'assemblea.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art. 2382 c.c..

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di amministrazione sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri dell'Organo di amministrazione mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza del numero degli amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.

L'Organo di amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto, anche via e-mail, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori, almeno otto giorni prima della data di convocazione. In caso di assoluta urgenza l'Organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.

Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, l'Organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il presidente e il vicepresidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel relativo Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 24

Durata e compiti dell'Organo di Amministrazione

Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili per n. tre mandati; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.

L'Organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

L'Organo di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno o quando ne facciano richiesta almeno due amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

All'Organo di amministrazione competono i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ad eccezione solamente di quanto per legge o per statuto non sia espressamente riservato all'assemblea.

In particolare, ed a solo titolo esemplificativo, l'Organo di amministrazione:

- a. svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- b. predispose il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- c. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- d. approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- e. sottopone all'assemblea dei soci proposte di modifica dello statuto;
- f. delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- g. provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.

Art. 25
Il Presidente

Il presidente rappresenta l'associazione ed ha la firma legale.

In particolare compete al presidente:

- a. convocare e presiedere l'assemblea e l'Organo di amministrazione e curare l'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi assunte;
- b. inoltrare istanze a favore dell'associazione e rilasciare quietanza liberatoria delle somme a qualsiasi titolo introitate;
- c. rappresentare l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio e nominare avvocati e procuratori in qualunque grado e stato di giurisdizione;
- d. adottare in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica del medesimo alla prima seduta, ad eccezione di quanto previsto alle lettere b), e), f) del precedente articolo 24;
- e. assumere ogni decisione considerata necessaria per il buon andamento della gestione e comunque utile all'associazione, non di stretta competenza dell'Organo di amministrazione.

Il presidente può delegare alcune delle proprie funzioni al vicepresidente che ne riferisce sull'attività svolta.

In caso di urgenza od impedimento del presidente, tutte le di lui funzioni sono esercitate ad ogni effetto dal vicepresidente.

Art. 26
Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Art. 27
Organo di Revisione Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Revisore Legale di Conti, anche monocratico.

Titolo V
Bilancio

Art. 28
Bilancio consuntivo e preventivo

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 D.Lgs 117/2017, lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Nel bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Esso dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa, predisposta dall'organo di amministrazione, sulle risultanze gestionali e sull'attività svolta.

I bilanci devono essere accompagnati da una relazione dell'organo di controllo o dall'Organo dei revisori qualora previsti.

Titolo VI Norme residuali e finali

Art. 29 Compensi agli organi sociali

Ai componenti degli Organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 30 Regolamento interno

I rapporti sociali, la disciplina delle attività, potranno essere disciplinate da uno o più regolamenti interni. Essi sono predisposti dall'Organo di amministrazione, tenuto conto delle finalità che debbono soddisfare gli obiettivi dell'associazione.

Art. 31 Benemeriti dell'Associazione

Alle persone fisiche o giuridiche che collaborano al buon andamento dell'associazione o concorrono al suo sviluppo, al potenziamento economico ed al sostegno gestionale, può essere accordato il riconoscimento di Benemerito dell'Associazione Polse - Olavina Halli.

Il riconoscimento è disposto dall'Organo di amministrazione che, della concessione, da notizia all'assemblea. I Benemeriti possono essere invitati a partecipare all'assemblea come uditori e con possibilità di parola.

Art. 32 Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
2. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, nei termini previsti dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 33

Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.